**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Atto n. 10.**

**PARERE APPROVATO**

  Le Commissioni riunite II e XI,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo (Atto n. 10);

   preso atto che:

    la delega cui viene data attuazione è conferita dalla legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che include tale direttiva nell'allegato A e fissa la data ultima di esercizio al 10 dicembre 2023, termine che, in virtù del meccanismo di «scorrimento», si intende prorogato al 10 marzo 2023;

    l'articolo 13 della citata legge di delegazione europea 2021 reca princìpi e criteri direttivi specifici di delega, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive dell'Unione europea dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   rilevato, in termini generali, che:

    a) non appare condivisibile la scelta esplicitata nella A.T.N. che correda il testo in esame, in riferimento alla quale si afferma che: «nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori (eccetto che per le segnalazioni esterne nel settore privato), ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) e più circoscritta nel settore privato (articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001)»;

   rilevato, in termini specifici, che:

    b) all'articolo 1, comma 2, sul presupposto che le norme recate dal testo in esame non mettono in discussione il segreto delle indagini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, occorre verificare ed eventualmente precisare che le medesime non incidano sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura, né quindi sulla posizione e sulle funzioni che sono attribuite al Consiglio superiore della magistratura, per tutto quanto attiene la posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;

    c) all'articolo 1, comma 4, con riguardo all'ambito oggetti di applicazione, occorre precisare che resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

    d) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere p) e q), si evidenzia che lo schema di decreto non si avvale delle facoltà previste dalla direttiva di esonerare dall'obbligo di istituire canali di segnalazione interni i soggetti del settore privato e pubblico con meno di 50 lavoratori e i Comuni con meno di 10.000 abitanti (articolo 8, paragrafi 3 e 9 della direttiva), al fine di non incidere sull'applicazione della vigente disciplina interna di tale materia (legge n. 197 del 2017);

    e) all'articolo 2, comma 1, lettera r), occorre precisare quali siano i soggetti che rientrano nella categoria dei «soggetti diversi» rispetto a quelli del settore privato;

    f) l'articolo 4, comma 1, prevedendo che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, attivano un proprio canale di segnalazione, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, non contempla l'obbligo della pluralità di canali di segnalazione come requisito minimo dei modelli di segnalazione; inoltre, al medesimo articolo 4, al comma 6, andrebbe inserito, insieme al richiamo ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, anche quello al comma 5;

    g) all'articolo 6, comma 1, lettera b), andrebbe limitata la possibilità di effettuare una segnalazione esterna, dopo che il segnalante ha effettuato una segnalazione interna, al solo caso in cui quest'ultima non abbia avuto seguito;

    h) all'articolo 7, comma 3, per una migliore formulazione della norma andrebbe specificato che le segnalazioni esterne presentate ad un soggetto diverso dall'ANAC «dovranno essere inoltrate» entro sette giorni dalla data del loro ricevimento all'autorità competente;

    i) all'articolo 16, comma 3, non viene data puntuale attuazione all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, concernente il meccanismo sanzionatorio applicabile nel caso di segnalazioni e divulgazioni scientemente false, al fine di disincentivarne il possibile abuso o utilizzo strumentale, in quanto, come riportato nella documentazione che correda il testo, trovano applicazione le fattispecie penali di cui all'articolo 368 del codice penale (calunnia), all'articolo 595 del codice penale (diffamazione), nonché l'azione civile di risarcimento del danno ex articolo 2043 del codice civile;

    j) l'articolo 8 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013) continua a prevedere il superiore gerarchico come possibile destinatario della segnalazione, ipotesi non più prevista dallo schema in esame, pertanto, andrebbe valutato di abrogare tale disposizione;

   preso atto della valutazione favorevole resa dalla V Commissione Bilancio in data 18 gennaio 2023, esprimono,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione di carattere generale:

   per le motivazioni espresse in premessa, valuti il Governo l'opportunità di:

    a) all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), restringere l'ambito di operatività dello schema di decreto al solo ambito di applicazione delineato dall'articolo 2 della Direttiva, riguardante le sole violazioni del diritto dell'Unione, rimettendo al diritto nazionale vigente la protezione relativa a settori e atti non contemplati dalla direttiva, in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo 2 della Direttiva;

  con le seguenti osservazioni di carattere specifico:

   per le motivazioni espresse in premessa, valuti il Governo l'opportunità di:

    b) all'articolo 1, comma 2, sul presupposto che le norme recate dal testo in esame non mettono in discussione il segreto delle indagini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, verificare ed eventualmente precisare che le medesime non incidano sull'autonomia e sull'indipendenza della magistratura, né quindi sulla posizione e sulle funzioni che sono attribuite al Consiglio superiore della magistratura, per tutto quanto attiene la posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;

    c) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «procedura penale» inserire le seguenti: «di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

    d) all'articolo 2, comma 1, lettere p) e q), avvalersi delle facoltà di esonerare dall'obbligo di istituire canali di segnalazione interni i soggetti del settore privato e pubblico con meno di 50 lavoratori e i comuni con meno di 10.000 abitanti (articolo 8, paragrafi 3 e 9 della direttiva), ove ciò sia ritenuto opportuno nonché compatibile con il principio del trattamento più favorevole, richiamato tra i principi e criteri di delega, e con la clausola di non regressione di cui all'articolo 25 della direttiva;

    e) all'articolo 2, comma 1, lettera r), precisare quali siano i soggetti che rientrano nella categoria dei «soggetti diversi» rispetto a quelli del settore privato;

    f) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «un proprio canale» con le seguenti: «propri canali»; inoltre, al medesimo articolo 4, al comma 6, sostituire le parole: «commi 2 e 4», con le seguenti: «commi 2, 4, e 5»;

    g) all'articolo 6, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o si è conclusa con un provvedimento finale negativo»;

    h) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «ad un soggetto diverso dall'ANAC» inserire le seguenti: «dovrà essere inoltrata»;

    i) all'articolo 16, comma 3, dare esplicita applicazione all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, anche attraverso la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie, per le persone che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false;

    j) all'articolo 23, inserire l'abrogazione del riferimento al superiore gerarchico come possibile destinatario della segnalazione, previsto dall'articolo 8 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013).